



[doc. web n. 1862436]

[[Provvedimento del 14 maggio 2009](#)]

[Modifica parziale del provvedimento di esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito \(ANCIC\) del 14 maggio 2009 - 22 maggio 2014](#)

**Modifica del provvedimento 14 maggio 2009, recante esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC) - 15 dicembre 2011**

*(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2012)*

Registro dei provvedimenti  
n. 488 del 15 dicembre 2011

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 2, 13, comma 5, lett. c), e 154;

VISTO il [provvedimento del 14 maggio 2009](#), con il quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c del Codice, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic), aveva esonerato le imprese alla stessa associate dall'obbligo di rendere una informativa individualizzata agli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori e persone fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati per finalità di informazione commerciale;

CONSIDERATO che questa Autorità, con tale provvedimento, nel ravvisare una "manifesta sproporzione per le società che operano nel settore (...) dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali", aveva imposto, quali "misure appropriate" a garanzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", nonché sui rispettivi siti web, agli indirizzi di riferimento [www.paginegialle.it](http://www.paginegialle.it) e [www.paginebianche.it](http://www.paginebianche.it), di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria; inoltre, era stato imposto a ciascuna società di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, ad Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale alla medesima aderenti (...) in modo da rendere più agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li può riguardare mediante la consultazione del sito web delle società associate";

VISTA la nuova istanza datata 8 luglio 2011 e la successiva comunicazione del 24 novembre 2011, con le quali Ancic ha chiesto a questa Autorità di valutare la possibilità di modificare parzialmente il citato

provvedimento di esonero, stabilendo per le proprie associate modalità meno onerose per rendere l'informativa semplificata; più specificamente Ancic, nel dichiarare di aver dato piena attuazione negli anni 2009-2011 alle prescrizioni imposte dall'Autorità con il provvedimento del 14 maggio 2009, ha fondato tale richiesta sul fatto che l'impiego dei mezzi attualmente utilizzati per fornire l'informativa semplificata sarebbe divenuto troppo costoso e, comunque, manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, soprattutto alla luce dell'ingente numero di copie di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (circa 65 milioni) distribuite in tale arco temporale presso le imprese e le famiglie italiane;

CONSIDERATO che Ancic, a tal fine, ha prospettato nuove modalità per rendere l'informativa in questione, suggerendone, tra l'altro, la pubblicazione a colori -con un contenuto identico rispetto a quello attuale- sulla 3° di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)"; a ciò, poi, si accompagnerebbe anche la pubblicazione del testo dell'informativa on-line, mediante l'inserimento di un banner (avente le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) sui rispettivi siti web ([www.paginegialle.it](http://www.paginegialle.it) e [www.paginebianche.it](http://www.paginebianche.it));

RILEVATO che il provvedimento del 14 maggio 2009 prevedeva espressamente che "le modalità per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi" avrebbero potuto "formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice";

RITENUTO, anche alla luce dei dati forniti da Ancic (della cui veridicità l'Associazione ha assunto ogni responsabilità, anche penale, ai sensi dell'art. 168 del Codice), che effettivamente, stante l'avvenuto invio, dal 2009 ad oggi, di diverse decine di milioni di copie cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" presso le imprese e le famiglie italiane, la platea dei possibili interessati sia oramai stata resa edotta sulle caratteristiche essenziali del trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale, sicché può reputarsi che il mantenimento delle modalità indicate nel provvedimento del 14 maggio 2009 per la diffusione dell'informativa sia da considerare sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre in capo alle società aderenti ad Ancic che effettuano attività di informazione commerciale nuove appropriate modalità per consentire agli interessati di venire a conoscenza degli elementi contenuti nell'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzata fornita da dette società;

RITENUTO, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), che un'ampia conoscibilità da parte degli interessati dei trattamenti effettuati per finalità di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, più in generale, tra tutti i possibili soggetti censiti dalle società di informazione commerciale, possa essere oramai adeguatamente assicurata mediante la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria, secondo le seguenti nuove modalità:

a. pubblicando, sulla 3° di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)";

b. inserendo sui siti web di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", agli indirizzi [www.paginegialle.it](http://www.paginegialle.it) e [www.paginebianche.it](http://www.paginebianche.it), appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa;

RITENUTO inoltre che ciascuna delle società di informazione commerciale aderente ad Ancic debba continuare a pubblicare permanentemente, sul proprio sito web, l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, evidenziandola adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;

RITENUTO altresì di ribadire, quale misura opportuna, che Ancic continui a tener costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web;

CONSIDERATO che anche tali nuove misure vengono ritenute appropriate in considerazione del fatto che, per effetto dell'attività di informazione commerciale, i soggetti che in qualità di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del Codice, a rendere l'informativa agli interessati "comprensiva delle categorie di dati trattati" (ciò può avvenire, ad esempio, ad opera del committente, in relazione ai dati personali forniti dalle società di informazione commerciale, in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**

a parziale modifica del [provvedimento del 14 maggio 2009](#) di esonero delle associate ANCIC dall'obbligo di rendere l'informativa individualizzata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. C) del Codice:

1. individua, quali nuove modalità appropriate per rendere l'informativa da parte delle società associate ad Ancic che trattano dati personali per fornire servizi di informazione commerciale:

a. la pubblicazione, sulla 3° di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", di un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)";

b. l'inserimento sui siti web di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", agli indirizzi [www.paginegialle.it](http://www.paginegialle.it) e [www.paginebianche.it](http://www.paginebianche.it), di appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 1 dicembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa;

c. la permanente pubblicazione, da parte di ciascuna società di informazione commerciale aderente ad Ancic, sul proprio sito web, dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, da evidenziarsi adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;

2. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive, quale misura opportuna, che Ancic continui a tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web;

3. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

*Roma, 15 dicembre 2011*

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli